

Comune di BIENO
Provincia di Trento



Nota integrativa al bilancio di previsione

2019 / 2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs.118/11).

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali(..)"* (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (*principio n.3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n.9 – Prudenza*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (*principio n.4 - Integrità*).
- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (*principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (*principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*);
- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (*principio n.10 – Coerenza e principio nr. 11 - Continuità*)

2 EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadri sottoriportati evidenziano il risultato di amministrazione prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui dell'ultimo esercizio chiuso e il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2017 e il risultato presunto 2018, come di seguito riportati, non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Risultato di amministrazione a rendiconto 2017 dopo il riaccertamento ordinario dei residui

FONDO DI CASSA al 01/01/2017

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017

RESIDUI ATTIVI

SOMMA

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

GESTIONE		
residui	competenza	TOTALE
		85.814,33
295.396,30	778.957,90	1.074.354,20
64.697,84	852.670,07	917.367,91
		242.800,62
52.455,48	204.636,15	257.091,63
		499.892,25
19.936,01	163.177,89	183.113,90
		22.568,04
		209.101,00
		85.109,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2017

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 è così composto:

Parte accantonata

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

Parte libera

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2017

	30.000,00
	0,00
	55.109,31
	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2017	0,00

Risultato di amministrazione 2018 presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	85.109,31
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	231.669,04
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.349.804,71
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	1.462.500,59
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	204.082,47
+/-		
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	39.291,69
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	164.790,78

2.2 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che rivelà la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. La tabella sotto riportata evidenzia i parametri di deficitarietà come rilevati dalla relazione dei Revisori dei conti al Conto consuntivo 2016.

Sulla base alle informazioni al momento disponibili, la situazione è tale da non alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	x	
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		x
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		x
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		x
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;		x
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		x
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P 3/2006;		x
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		x
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		x
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		x

3 EQUILIBRI DI BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - *Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - *Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relativa al vincolo di finanza pubblica meglio descritto al paragrafo 3.5.

3.2 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

3.3 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	29.291,69	20.377,49	20.377,49
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	669.792,15	639.742,15	640.852,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	692.539,12 19.316,56 3.756,00	653.574,92 19.316,56 4.130,00	654.684,92 19.316,56 4.545,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	6.544,72	6.544,72	6.544,72
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				

3.5 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due compatti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale.

EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		10.000,00	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		533.645,00	23.603,43	19.464,41
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		543.545,00	23.603,43	19.464,41
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00

3.6 Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche a rendiconto.

Con la legge n. 242/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio. Le norme e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca “Modifiche alla legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”.

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti Locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4,5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017/2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 (legge di bilancio 2017), prevede che per gli anni 2017/2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non si rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	29.291,69	20.377,49	20.377,49
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	10.000,00	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	39.291,69	20.377,49	20.377,49
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	200.110,00	198.050,00	198.050,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	291.262,15	264.662,15	264.662,15
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	178.420,00	177.030,00	178.140,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	533.645,00	23.603,43	19.464,41
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI⁽¹⁾	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	673.222,56	634.258,36	635.368,36
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19.316,56	19.316,56	19.316,56
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	3.756,00	4.130,00	4.545,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	688.783,12	649.444,92	650.139,92
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	543.645,00	23.603,43	19.464,41
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	543.645,00	23.603,43	19.464,41
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012⁽⁴⁾		10.300,72	10.674,72	11.089,72
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

3.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Le entrate oggetto di svalutazione sono costituite in minima parte da entrate derivanti da attività di accertamento in materia tributaria e da proventi da canone occupazione aree e tassa posteggio. La parte più rilevante del fondo deriva dalle sanzioni al codice della strada e ai regolamenti che per effetto del nuovo principio sono previste in entrata sulla base delle sanzioni elevate e non sulla base della stima degli incassi.

La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente:

	TITOLO		TIPOLOGIA	Accantonamento a FCDE	Accantonamento a FCDE	Accantonamento a FCDE
				2019	2020	2021
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	53,85	59,81	65,48
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	3.305,06	3.620,88	3.977,09
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	396,22	449,05	501,88
				3.755,13	4.129,74	4.544,45

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E)p.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

IL protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018 sottoscritto in data 10 novembre 2017 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, conferma per il 2018 la politica fiscale già definita con le precedenti manovre, ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali e imprenditoriali (famiglie e operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni. I presupposti della manovra posta in essere già nel 2016, si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell' IM.I.S. con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IM.I.S. sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo. L'Amministrazione, condividendo questa valutazione e impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda con l'estensione temporale dell'applicazione del quadro IM.I.S. approvato e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2020.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2019	2020	2021
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	200.110,00	198.050,00	198.050,00
TOTALE		200.110,00	198.050,00	198.050,00

4.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.

Per i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA		PREVISIONI		
			2018	2019	2020
Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	291.262,15	264.662,15	264.662,15

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per

tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2019	2020	2021
Entrate extratributarie	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	121.800,00	122.910,00	124.020,00
	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.100,00	1.100,00	1.100,00
	300 Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
	400 Altre entrate da redditi da capitale	200,00	200,00	200,00
	500 Rimborsi e altre entrate correnti	53.220,00	52.720,00	52.720,00
TOTALE		178.420,00	177.030,00	178.140,00

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- - *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)..* L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. Tali proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per un efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2019	2020	2021
Entrate in conto capitale	200 Contributi agli investimenti	526.645,00	22.603,43	18.464,41
	300 Altri trasferimenti in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
	500 Altre entrate in conto capitale	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE		533.645,00	23.603,43	19.464,41

4.6 Accensione di prestiti

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe far fronte.

4.7 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

TITOLO	TIPOLOGIA		PREVISIONI		
			2019	2020	2021
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	160.000,00	200.000,00	200.000,00

4.8 Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto terzi e le partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4.9 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio

per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	PREVISIONI		
	2019	2020	2021
FPV - parte corrente	29.291,69	20.377,49	20.377,49
FPV - parte capitale	10.000,00	-	-

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

5.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

5.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), i trasferimenti di tributi (Macro.105/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive

l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adeguia a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputare all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Macroaggregati		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
101	redditi da lavoro dipendente	258.082,79	232.589,00	233.789,00	
102	imposte e tasse a carico ente	23.713,59	22.235,00	22.535,00	
103	acquisto beni e servizi	240.828,75	238.734,00	239.269,00	
104	trasferimenti correnti	52.649,90	53.900,00	51.150,00	
105	trasferimenti di tributi	200,00	200,00	200,00	
106	fondi perequativi				
107	interessi passivi	100,00	100,00	100,00	
108	rimborsi e poste correttive delle entrate	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
109	altre spese correnti	62.964,09	51.816,92	53.641,92	
TOTALE		692.539,12	653.574,92	654.684,92	

5.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata.

L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico

argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- *Grado di copertura.* Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
 - *Criterio d'imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti
 - *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		MACROAGGREGATO		PREVISIONI		
				2019	2020	2021
2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	528.145,00	19.603,43	15.464,41
		3	Contributi agli investimenti	15.500,00	4.000,00	4.000,00
		4	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
		5	Altre spese in conto capitale	-	-	-
Spese in conto capitale		TOTALE		543.645,00	23.603,43	19.464,41

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2019

	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2019	f.do investimenti (2011-2015)	f.do investimenti 2016/2018	FPV	ctr. PAT	ctr. COMUNITA' VALSUGANA ETESINO	CTR. MINISTERO	BIM BRENTA	CANONI BIM BRENTA	o.u.s.	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI											
<u>3.020</u>	<u>ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE</u>											
20	macchine ed attrezzature d'ufficio	6.000,00		6.000,00							6.000,00	
21	acquisto softw are uffici comunali	7.500,00		7.500,00							7.500,00	
25	attrezzature edifici comunali	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
30	mobili e arredi d'ufficio	3.500,00		3.500,00							3.500,00	
<u>3.019</u>	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>										0,00	
5	attrezzature edifici comunali	1.500,00		1.500,00							1.500,00	
20	edifici comunali e impianti	13.000,00		1.500,00					11.500,00		13.000,00	
3.850	spese straordinarie gestione associata vigilanza boschiva	2.500,00		2.500,00							2.500,00	
3.301	adeguamento disposizioni D.Lgs. 81/2008	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
3.910	spese per incarichi professionali	2.500,00		2.500,00							2.500,00	
3.900	spese per incarichi professionali oo.pp.	6.000,00		6.000,00							6.000,00	
	PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA										0,00	
	<u>CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE GENERALE</u>										0,00	
<u>3.903</u>												
28	varie associazioni	1.500,00		1.500,00							1.500,00	
	ctr. realizzazione progetto Interreg denominato "Hereditas - Via Claudia"	1.500,00		1.500,00							1.500,00	
3.904	spese manifestazioni organizzate dal Comune	8.000,00		8.000,00							8.000,00	
3.860	acquisto libri e pubblicazioni varie	500,00		500,00							500,00	
3.923	trasferimento alla comunità per servizio gestione centri natatori	2.500,00		2.500,00							2.500,00	
3.245	spese straordinarie scuola media di Strigno	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
3.240	manutenzione straordinaria scuola infanzia	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI										0,00	
<u>3.019</u>	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>										0,00	
10	attrezzature e automezzi comunali	7.000,00		7.000,00							7.000,00	
30	acquedotto	5.000,00							5.000,00		5.000,00	
40	fognatura	10.000,00							6.896,57	3.103,43	10.000,00	
45	giochi e attrezzature ludiche	3.000,00		3.000,00							3.000,00	
55	illuminazione pubblica	4.000,00							4.000,00		4.000,00	
60	strade comunali	60.000,00						40.000,00	18.000,00		2.000,00	60.000,00
<u>3.020</u>	<u>ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE</u>										0,00	
90	attrezzature cantiere comunale	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
	<u>TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E CENTRALI DI RAVA</u>										0,00	
<u>3.497</u>												
5	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di Rava	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
6	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto e centrali di Rava e Ghisi	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
3.551	lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada delle Zunaghe Basse in C.C. Bieno	45.000,00			10.000,00	30.000,00			5.000,00		45.000,00	
3.555	lavori di somma urgenza messa in sicurezza opere di presa e rete di adduzione acquedotto comunale e G.A.A.R. in C.C. Bieno	165.545,00	7.437,00			158.108,00						165.545,00
3.560	realizzazione percorso ciclo pedonale in C.C. Bieno Loc. Lusumina	150.000,00					114.374,16		35.625,84		150.000,00	
3.200	adeguamento sistema telecontrollo serbatoi idropotabili	4.100,00		4.100,00							4.100,00	
3.225	contributo straordinario VVFF	1.500,00		1.500,00							1.500,00	
3.400	spese piano regolatore generale	5.000,00		5.000,00							5.000,00	
3.699	manutenzione straordinaria parco fluviale	8.000,00							8.000,00		8.000,00	
3.698	attrezzature ed arredo urbano	5.000,00		5.000,00							5.000,00	
	TOTALE	543.645,00	7.437,00	84.600,00	10.000,00	188.108,00	114.374,16	40.000,00	82.522,41	14.603,43	2.000,00	543.645,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2020

	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2020	f.do investimenti 2016/2018	CANONI BIM BRENTA	o.u.s.	TOTALE
PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI						
<u>3.020</u>	<u>ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE</u>					
20	macchine ed attrezzature d'ufficio	1.000,00	1.000,00			1.000,00
25	attrezzature edifici comunali	1.000,00	1.000,00			1.000,00
<u>3.019</u>	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>					0,00
20	edifici comunali e impianti	2.000,00		2.000,00		2.000,00
PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA						
<u>3.240</u>	manutenzione straordinaria scuola infanzia	2.000,00		2.000,00		2.000,00
PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI						
<u>3.019</u>	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>					0,00
10	attrezzature e automezzi comunali	1.000,00	1.000,00			1.000,00
30	acquedotto	3.000,00		3.000,00		3.000,00
40	fognatura	3.000,00		3.000,00		3.000,00
55	illuminazione pubblica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
60	strade comunali	4.103,43	1.000,00	2.103,43	1.000,00	4.103,43
<u>3.497</u>	<u>TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E CENTRALI DI RAVA</u>					0,00
5	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di Rava	1.500,00	1.500,00			1.500,00
6	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto e centrali di Rava e Ghisi	1.500,00	1.500,00			1.500,00
<u>3.225</u>	contributo straordinario VVFF	1.000,00	1.000,00			1.000,00
<u>3.699</u>	manutenzione straordinaria parco fluviale	1.500,00		1.500,00		1.500,00
TOTALE		23.603,43	8.000,00	14.603,43	1.000,00	23.603,43

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021

	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2021	f.do investimenti 2016/2018	CANONI BIM BRENTA	o.u.s.	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI					
<u>3.020</u>	<u>ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE</u>					
20	macchine ed attrezzature d'ufficio	860,98	860,98			860,98
<u>3.019</u>	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>					0,00
20	edifici comunali e impianti	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA					0,00
<u>3.240</u>	manutenzione straordinaria scuola infanzia	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI					0,00
<u>3.019</u>	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>					0,00
10	attrezzature e automezzi comunali	1.000,00	1.000,00			1.000,00
30	acquedotto	2.000,00		2.000,00		2.000,00
40	fognatura	2.000,00		2.000,00		2.000,00
55	illuminazione pubblica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
60	strade comunali	3.103,43	1.000,00	1.103,43	1.000,00	3.103,43
<u>3.497</u>	<u>TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E CENTRALI DI RAVA</u>					0,00
5	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di Rava	1.500,00		1.500,00		1.500,00
6	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto e centrali di Rava e Ghisi	1.500,00		1.500,00		1.500,00
<u>3.225</u>	contributo straordinario VVFF	1.000,00	1.000,00			1.000,00
<u>3.699</u>	manutenzione straordinaria parco fluviale	1.500,00		1.500,00		1.500,00
	TOTALE	19.464,41	3.860,98	14.603,43	1.000,00	19.464,41

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e i trasferimenti dai Comuni, dal Bim Brenta e dai privati.

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

La corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Spese in conto capitale".

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accettare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nell'atto di indirizzo è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	PREVISIONI		
	2019	2020	2021
FPV - parte corrente	19.316,56	19.316,56	19.316,56
FPV - parte capitale	-	-	-

5.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U).

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari a euro 0,00.-.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		MACROAGGREGATO		PREVISIONI		
				2019	2020	2021
4	Rimborso di prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
TOTALE					-	-

5.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogia voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso

esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		MACROAGGREGATO		PREVISIONI		
				2019	2020	2021
7	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	160.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE				160.000,00	200.000,00	200.000,00

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	10.137,00	0,51000%
Funivie Lagorai SPA	9.375.497,00	0,00129%
Dolomiti Energia Spa	411.496.169,00	0,00049%
Primiero Energia Spa	9.938.990,00	0,06600%
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	52.000,00	1,96000%
Trentino Riscossioni Spa	1.000.000,00	0,00450%
Informatica Trentina Spa	3.500.000,00	0,00400%

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.